

Schema di decreto legislativo recante "Disposizioni correttive ed integrative della legge 26 ottobre 1995, n .447 recante norme sull'inquinamento acustico e del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.194 in attuazione della delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di inquinamento acustico di cui all'articolo 11 della legge 7 luglio 2009, n . 88 .".

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTA la legge 7 luglio 2009, n . 88 recante "Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee" - Legge comunitaria 2008, ed in particolare l'articolo 11, comma 2 lettera a);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° marzo 1991 che fissa i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno;

VISTA la legge 26 ottobre 1995, n . 447, recante "Legge Quadro sull'inquinamento acustico" e successive modificazioni;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 novembre 1997 che determina i valori limite delle sorgenti sonore;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 16 marzo 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 1 ° aprile 1998, recante «Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico»;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1998, n . 459, Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n . 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario;

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 29 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2000, recante "Criteri per la predisposizione, da parte delle società e degli enti gestori dei servizi pubblici di trasporto o delle relative infrastrutture, dei piani degli interventi di contenimento e abbattimento del rumore";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 dicembre 1997, n . 496, Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili;

VISTA la Direttiva 2002/49/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 giugno 2002 relativa alla determinazione e gestione del rumore ambientale;

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194, recante "Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale";

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 195 "Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale";

VISTA la circolare del Ministero dell'ambiente 6 settembre 2004, "Interpretazione in materia di inquinamento acustico : criterio differenziale e applicabilità dei valori limite differenziali";

VISTO l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n . 59 recante "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa";

VISTO l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n . 281, recante "Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato - città ed autonomie locali";

A seguito della deliberazione preliminare del Consiglio dei Ministri

Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nella seduta del ;

Sentito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del . . .

Acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari in data . . . ;

A seguito della deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri

Sulla proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con i Ministri della salute, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'economia e delle finanze, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca, dello sviluppo economico e dei rapporti con le regioni; emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1

(Modifiche alla legge 26 ottobre 1995, n .447)

1 . All'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n . 447 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, lettera b), le parole : "decreto legislativo 15 agosto 1991, n . 277" sono sostituite dalle seguenti : "decreto legislativo 10 aprile 2006, n . 195";

b) al comma 1, lettera e), le parole : "misurato in prossimità della sorgente stessa" sono soppresse;

c) al comma 1, lettera f) le parole : "misurato in prossimità dei ricettori" sono soppresse;

d) al comma 1, dopo la lettera h), è introdotta la seguente:

"i) *ricettore* . qualsiasi edificio adibito ad ambiente abitativo, comprese le relative aree esterne di pertinenza destinate ad attività ricreative o di riposo, ad attività lavorativa o ricreativa ; aree naturalistiche vincolate, parchi pubblici ed aree esterne destinate ad attività ricreative ed allo svolgimento della vita sociale della collettività ; aree territoriali edificabili già individuate dalla strumentazione urbanistica attuativa dei piani regolatori generali e loro varianti generali vigenti .";

e) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. I valori di cui al comma 1, lettere f), g) e h), sono determinati in funzione della tipologia della sorgente, del periodo della giornata e della destinazione d'uso della zona da proteggere.";

f) dopo il comma 2 è introdotto il seguente:

"2-bis. I valori di cui al comma 1, lettera e) sono determinati dalle specifiche norme di omologazione e certificazione delle sorgenti sonore quando presenti . In mancanza di tali norme, i valori limite di emissione sono sostituiti dai valori limite assoluti di immissione della sorgente specifica .";

g) al comma 3, lettera a), dopo le parole : "rumore ambientale" sono inserite le seguenti:

"prodotto da una sorgente specifica o dall'insieme delle singole sorgenti ; essi sono misurati in prossimità dei ricettori";

h) al comma 3, lettera b), dopo le parole : "rumore residuo" sono inserite le seguenti , : "essi sono misurati all'interno degli ambienti abitativi";

i) il comma 4 è soppresso;

1) dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"10. La formazione del tecnico competente in acustica ambientale, in possesso dei titoli di studio previsti dai commi 7 e 8 può prevedere corsi specifici regolamentati dalle Regioni e dalle Province Autonome secondo criteri definiti da apposito decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza Stato Regioni da emanare entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del presente provvedimento . Ai fini del riconoscimento della qualifica di tecnico competente in acustica ambientale di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 31 marzo 1998, devono essere dimostrate anche specifiche esperienze nel settore dell'acustica in edilizia .".

2. Dopo l'articolo 2 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è introdotto il seguente articolo:

"Art. 2-bis

(Coordinamento con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194)

1 . Si rimanda, ove necessario, alle definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 194 .".

3 . All'articolo 3 della legge 26 ottobre 1995, n . 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera f), sono introdotte le seguenti:

"f-bis), la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, dei requisiti acustici da assicurare all'interno dei mezzi di trasporto pubblici collettivi, fatti salvi i mezzi per i quali tali requisiti sono già definiti da norme europee;

f-ter) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro della salute, dei criteri per la predisposizione delle previsioni di impatto acustico e delle valutazioni di clima acustico, che prevedano anche modalità di gestione dei risanamenti in caso di clima acustico non conforme;

f-quater) la determinazione, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministro della salute e con il Ministro dello sviluppo economico dei requisiti acustici da assicurare all'interno dei locali pubblici di ristorazione .";

b) al comma 1, lettera n), dopo la parola "scolastica" sono introdotte le seguenti : "anche relativamente agli stili ed ai comportamenti di vita volti alla tutela dall'inquinamento acustico ";

c) al comma 1, dopo la lettera n), è introdotta la seguente :

"o) l'elaborazione e promozione di programmi per particolari campagne di monitoraggio o mappatura per sorgenti (infrastrutture dei trasporti o impianti) di interesse nazionale, anche al fine di verificare l'efficacia delle azioni di risanamento attuate.";

d) dopo il comma 2, è introdotto il seguente comma:

"2-bis) il decreto di cui al comma 1, lettera n), è emanato entro il 30 giugno 2012 .".

4. All'articolo 4 della legge 26 ottobre 1995, n . 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti : "entro il 30 giugno 2012";

b) al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) i criteri in base ai quali i comuni, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), tenendo conto delle preesistenti destinazioni d'uso del territorio e indicando altresì aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto procedono alla classificazione del proprio territorio nelle zone previste dalle vigenti disposizioni per l'applicazione dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere f) e h), stabilendo il divieto di contatto diretto di aree, anche appartenenti a comuni confinanti, quando tali valori si discostano in misura superiore a 5 dBA di livello sonoro equivalente diurno misurato secondo i criteri stabiliti dal decreto di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c) . Il divieto di cui sopra non si applica nel caso di contatto diretto tra aree esclusivamente industriali e aree prevalentemente industriali . Qualora nell'individuazione delle aree nelle zone già urbanizzate non sia possibile rispettare tale vincolo a causa di preesistenti destinazioni d'uso, si prevede l'adozione dei piani di risanamento di cui all'articolo 7 .";

c) al comma 1, dopo la lett . a) è introdotta la seguente:

"a-bis) le modalità di coordinamento tra la classificazione acustica del territorio comunale ed i pertinenti strumenti di pianificazione urbanistica ;";

d) al comma 1, la lettera g) è sostituita dalla seguente:

"g) le modalità di rilascio delle autorizzazioni comunali per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, qualora esso comporti l'impiego di macchinari o di impianti potenzialmente rumorosi che potrebbero determinare il superamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere g) e comma 3 lettera a), fermo restando che il rispetto dei suddetti valori deve essere comunque dichiarato da un tecnico competente .".

5 . All'articolo 6, comma 1, lettera h) della legge 26 ottobre 1995, n . 447, le parole:

"l'autorizzazione anche", sono sostituite dalle seguenti : "l'autorizzazione".

6 . All'art. 7, della legge 26 ottobre 1995, n .447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, dopo la lettera e) è introdotta la seguente lettera:

"f) in caso di particolari situazioni di rilevante impatto paesaggistico ambientale determinato dagli interventi di risanamento previsti, i piani di risanamento di cui al comma 1 e i piani di contenimento e abbattimento del rumore di cui all'art. 10 comma 5 possono prevedere, in accordo con le autorità competenti alla approvazione e alla autorizzazione per la realizzazione degli interventi, un graduale conseguimento nel tempo dei limiti pertinenti. Ciò al fine di consentire l'applicazione delle migliori soluzioni tecniche di abbattimento del rumore che si rendono disponibili .";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5 . I piani di risanamento acustico di cui al presente articolo costituiscono strumento attuativo dei piani d'azione per gli agglomerati di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194 .".

7 . Dopo l'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è inserito il seguente:

"Articolo 7-bis

(Informazione e consultazione del pubblico)

1. Ferme restando le disposizioni di legge in vigore, le informazioni relative al piano di classificazione acustica comunale ed al piano comunale di risanamento acustico sono rese accessibili dall'autorità pubblica in conformità alle disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195, anche avvalendosi delle tecnologie di telecomunicazione informatica ed elettroniche disponibili.

2. I soggetti che hanno l'obbligo di elaborare i piani di cui al comma 1 comunicano mediante avviso pubblico le modalità con cui è possibile consultare gli stessi piani ; entro quarantacinque giorni dalla predetta comunicazione chiunque può presentare osservazioni, pareri e memorie in forma scritta, dei quali i soggetti proponenti il piano tengono conto al fine di una loro revisione ovvero di una loro elaborazione definitiva.

3. Fatto salvo quanto stabilito dal comma precedente, i soggetti individuati allo stesso comma 2 disciplinano eventuali ulteriori modalità di partecipazione del pubblico all'elaborazione dei piani di cui al comma 1.

8 . All'articolo 8, comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le parole : "valori di emissione superiori a quelli" sono sostituite dalle seguenti : "valori assoluti di immissione prodotti dalla sorgente specifica o dall'insieme delle singole sorgenti superiori ai valori limite", e le parole: "le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti" sono sostituite dalle seguenti : "le immissioni prodotte dalla sorgente specifica" .

9. Dopo l'articolo 8 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, è inserito il seguente:

"Articolo 8-bis

(Catasto Nazionale delle Sorgenti di Rumore)

1. E' istituito presso l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) il Catasto nazionale delle sorgenti di rumore - infrastrutture dei trasporti e impianti - di interesse nazionale.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dello sviluppo economico, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione, sono emanate le linee guida per definire le modalità di realizzazione e di popolamento del catasto di cui al comma precedente.

3. Al fine del popolamento del Catasto di cui al comma 1, è fatto obbligo ai soggetti detentori dei pertinenti dati acustici fornire le informazioni ed il supporto necessari, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 .".

10 . All'articolo 10, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole : "da lire 2.000.000 a lire 20 .000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 2 .000 a euro 20 .000";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Chiunque, nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente sonora fissa o mobile, supera i valori limite di immissione di cui all'articolo 2, comma 3, fissati in conformità al disposto dell'articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento

di una somma da euro 1 .000 a euro 10.000.";

c) al comma 3, le parole : "da lire 500.000 a lire 20.000.000" sono sostituite dalle seguenti "da euro 500 a euro 20 .000";

d) al comma 5, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti:

"Essi devono indicare tempi di adeguamento, modalità e costi e sono obbligati ad impegnare, in via ordinaria, una quota fissa non inferiore al 7 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture stesse per l'adozione di interventi di contenimento ed abbattimento del rumore, anche tramite specifiche convenzioni. Per quanto riguarda l'ANAS la suddetta quota è determinata nella misura del 2,5 per cento dei fondi di bilancio previsti per le attività di manutenzione. La mancata presentazione di detti piani comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo . Nel caso dei servizi pubblici essenziali, i suddetti piani coincidono con quelli di cui all'articolo 3, comma 1, lettera i) ; il controllo del rispetto della loro attuazione è demandato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti . . In conformità a quanto previsto dal presente comma in materia di accantonamenti, per gli enti o le società esercenti gli aeroporti è fatto obbligo dell'acquisto, della gestione e della manutenzione del sistema di monitoraggio previsto all'articolo 3, comma 1, lettera m), punto 4), utilizzando anche le somme accantonate in ottemperanza al presente comma .";

e) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"6 . Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti al fine di effettuare il controllo previsto al quinto periodo del precedente comma possono:

a) provvedere all'applicazione delle sanzioni previste dal presente articolo in caso di ritardo o mancata presentazione:

1) del piano degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore;

2) dei progetti esecutivi dei piani nei tempi previsti dalle priorità indicate dal predetto piano;

3) degli adempimenti alle eventuali prescrizioni degli Enti preposti all'approvazione dei progetti esecutivi dei piani nell'ambito della conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n . 241;

b) intervenire nel caso di mancata approvazione dei progetti di attuazione dei piani da parte degli Enti competenti;

c) richiedere la revisione del piano qualora siano riscontrate nuove necessità non previste dal piano stesso.

Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti possono altresì provvedere all'applicazione delle sanzioni previste al presente articolo in caso di mancata realizzazione degli interventi previsti dai progetti esecutivi approvati . Per le finalità di cui al presente comma, l'Amministrazione procedente preposta all'approvazione dei progetti esecutivi dei piani può indire, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n . 241, apposita conferenza di servizi.

11 . All'articolo 15 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è soppresso;

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del graduale raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge, le imprese interessate devono presentare il piano di risanamento acustico di cui al comma 2-*bis* del presente articolo, entro il termine di sei mesi dalla classificazione del territorio comunale secondo i criteri di cui al successivo articolo 4, comma 1, lettera a) .";

c) dopo il comma 2, è introdotto il seguente:

"2-bis. Il piano di risanamento di cui al comma precedente deve essere presentato con adeguata relazione tecnica che descriva le modalità di adeguamento ed il termine entro il

quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti previsti dalle norme di cui alla presente legge; detto termine non può comunque essere superiore ad un periodo di trenta mesi dalla presentazione del piano . Tale piano deve essere esaminato dalla Regione che, entro il termine di sei mesi, può, sentiti il Comune e l'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale competenti, apportare eventuali modifiche ed integrazioni . Decorso il predetto termine di sei mesi il piano si intende approvato a tutti gli effetti ."

Art. 2

(Modifiche al decreto legislativo 19 agosto 2005, n .194)

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n .194, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) «agglomerato»: area urbana, individuata dalla regione o provincia autonoma competente, sulla base dei criteri espressi dal decreto previsto dal comma 2 lettera b) del presente articolo, costituita da uno o più centri abitati ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, contigui fra loro e la cui popolazione complessiva e' superiore a 100 .000 abitanti .".

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la conferenza unificata, entro dodici mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono definite le attività di verifica delle mappe acustiche strategiche e della mappatura acustica di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194 - metodiche generali e relativi ambiti.

3. Con uno o più decreti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata, entro diciotto mesi dalla entrata in vigore del presente decreto, sono definite le seguenti materie previste dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194:

- a) la definizione dei principi generali per la determinazione univoca sul territorio degli agglomerati e delle infrastrutture dei trasporti principali;
- b) l'emanazione delle linee guida per il coordinamento dei piani d'azione negli agglomerati e per le infrastrutture dei trasporti principali di cui all' articolo 4 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, con i piani di risanamento comunali previsti dall'articolo 7 della legge 26 ottobre 1995, n . 447 e con i piani degli interventi di contenimento ed abbattimento del rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti previsti dall'articolo 10, comma 5 della medesima legge n . 447 del 1995;
- c) l'elaborazione e la promozione di programmi per particolari campagne di monitoraggio o di mappatura delle infrastrutture principali di interesse nazionale, con definizione dei relativi oneri, sia per gli approfondimenti ritenuti necessari a seguito di segnalazioni adeguatamente motivate di enti, associazioni o cittadini, sia a completamento di mappe ritenute insufficienti, o per verifica degli elaborati pervenuti;
- d) la verifica, con l'ausilio dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), del rispetto dei criteri fissati ai precedenti punti a) e c) per le infrastrutture dei trasporti principali di interesse nazionale e/o di più regioni e per gli agglomerati.

4. Ai fini della predisposizione delle mappe acustiche strategiche degli agglomerati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 194, è fatto obbligo ai gestori delle infrastrutture dei trasporti e degli impianti industriali, inclusi i porti, che ricadono all'interno dei confini degli agglomerati medesimi, di fornire le informazioni ambientali necessarie, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n . 195 .

Art. 3

Disposizioni finali ed abrogazioni

1. Sono fatte salve le azioni procedurali in materia di tutela dall'inquinamento acustico in corso di approvazione o già approvate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. Nell'ambito dell'adozione degli atti di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 7 luglio 2009, n.

88, si provvede all'aggiornamento dei provvedimenti emanati ai sensi della legge 26 ottobre 1995, n. 447, anche ai fini della loro armonizzazione con la normativa comunitaria e della regolamentazione dei requisiti acustici relativi agli aerogeneratori e delle attività sportive e criteri di misurazione e tecniche di valutazione del rumore prodotto dagli stessi.

3. E' soppresso il comma 5 dell'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n . 426.